REGOLAMENTO (CEE) N. 3113/76 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1976

che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante l'anno 1977 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/76 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, interventi per i prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, dello stesso regolamento ; che il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 697/71 della Commissione, del 31 marzo 1971 (3), ha fissato le destinazioni dei prodotti ritirati ; che è necessario fissare forfettariamente il valore di questi per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3369/75 della Commissione, del 23 dicembre 1975 (4), ha fissato tale valore forfettario per l'anno 1976 ;

considerando che sulla base dei dati relativi a tale valore è opportuno fissare il livello del valore forfettario per l'anno 1977 allo stesso livello dell'anno precedente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per l'anno 1977, il valore forfettario nel calcolo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 100/76 per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di produttori e utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana, è fissato nell'allegato per ciascuna delle destinazioni indicate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 276 del 7. 10. 1976, pag. 5.
(3) GU n. L 77 del 1°. 4. 1971, pag. 69.
(4) GU n. L 333 del 30. 12. 1975, pag. 21.

ALLEGATO

Designazione dei prodotti ritirati	UC/t
a) Utilizzazione dei prodotti, freschi, refrigerati o congelati per l'alimentazione animale :	
aa) per le sardine e le acciughe	42
bb) per gli altri prodotti	42
b) Utilizzazione dei prodotti conservati, diversa da quella prevista alla lettera c), per l'alimentazione animale	60
c) Utilizzazione dei prodotti, previa essiccazione e frantumazione e trasformazione in farina, per l'alimentazione animale :	
aa) per le aringhe e gli sgombri	18
bb) per i gamberetti grigi del genere « Crangon sp.p. »	15
cc) per gli altri prodotti	18
d) Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0